



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori VIESPOLI, SAIA, CARRARA, CASTIGLIONE,  
CENTARO, FERRARA, Alberto FILIPPI, FLERES, MENARDI, PALMIZIO,  
PISCITELLI, POLI BORTONE e VILLARI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 2012**

Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché delega al  
Governo per la rideterminazione dei collegi e il coordinamento normativo

ONOREVOLI SENATORI. - La migliore risposta all'antipolitica è la partecipazione, il recupero del protagonismo e della sovranità popolare.

Il primo decisivo passo in tale direzione è la riforma elettorale, il superamento del cosiddetto «porcellum».

Finora i partiti ed i Gruppi parlamentari, nonostante l'incalzante quanto encomiabile impegno del Capo dello Stato, non sono stati in grado di individuare un percorso condiviso, un punto di sintesi, un compromesso alto per rispondere alla domanda di cambiamento dei cittadini.

Se la democrazia rappresentativa non riesce a individuare neanche un testo base, il riferimento legittimo da utilizzare è quello della democrazia diretta, dell'iniziativa popolare.

Il presente disegno di legge nasce con l'obiettivo di dare legittimazione alla domanda referendaria recuperandone il contenuto sostanziale al fine di individuare, se non la soluzione, quanto meno un punto di partenza e insieme una spinta decisiva verso una nuova legge elettorale.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, e gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2006, n. 121, sono abrogati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

3. Sono fatte salve le disposizioni relative alle elezioni dei deputati e dei senatori nella circoscrizione estero di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459.

## Art. 2.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo con cui sono apportate, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le modificazioni conseguenti a quanto previsto dalla presente legge ed è effettuata la rideterminazione dei collegi elettorali, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della

popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica.